



**CITTÀ DI AVIGLIANO**

---

SETTORE "BILANCIO, CONTABILITÀ, PERSONALE, TRIBUTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE"  
*Ufficio Personale*

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA  
ANNO 2014**  
*(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*

## PREMESSA

Gli articoli 4 e 5 del CCNL 1/4/99, così come modificati dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, prevedono rispettivamente la contrattazione decentrata integrativa a livello di singolo ente e i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto decentrato integrativo aziendale.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" disciplina la contrattazione integrativa decentrata agli art. 40 e 40 bis che di seguito si riportano.

### Articolo 40

- *3 ter.* Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
- *3-sexies.* A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una **relazione illustrativa e tecnico finanziaria** da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del medesimo decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

### Articolo 40 bis

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3.(omissis)

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

In attuazione dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 in data 19 luglio

2012 ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria validi sia per i contratti integrativi normativi che per quelli economici e per quelli stralcio su determinate e specifiche materie.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata è stata quindi redatta la presente relazione tecnico - finanziaria a corredo dell'ipotesi di accordo relativo alla contrattazione decentrata integrativa siglato dalla delegazione trattante il 31 ottobre 2014 , per l'anno in corso.

# RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta al fine di individuare e quantificare i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 e di attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti di bilancio.

Essa è limitata alle materie trattate nell'ipotesi di accordo decentrato siglato in data 31 ottobre 2014 ed è articolata secondo l'indice riportato dalla circolare n. 25/2012 del MEF.

## MODULO I

### Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014 di parte stabile è stato quantificato con determinazione n.7 del 28 febbraio 2014 dello scrivente Responsabile, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti del Comparto Regione e Autonomie Locali.

#### *Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità*

La tabella di seguito riportata illustra nel dettaglio, per l'anno 2014, le risorse storiche consolidate, gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi aventi carattere di stabilità:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 31 c.2 CCNL 22/01/2004 (escluso art. 32 commi 1 e 2)	Fondo storico 2004	173.914,57
Art. 31 c.2 CCNL 22/01/2004 (escluso art. 32 commi 1 e 2)	R.I.A. personale cessato 2004-2013	20.645,95
Art. 31 c.2 CCNL 22/01/2004 (escluso art. 32 commi 1 e 2)	Spesa annua peo carico bilancio personale cessato dal 2004 al 2013	4.829,63
Art. 32 c.1 CCNL 22/01/2004 (0,62%)	Incremento pari allo 0,62% del monte salari 2001	11.003,57
Art. 32 c.2 CCNL 22/01/2004 (0,50%)	Incremento pari allo 0,50% del monte salari 2001	8.873,84
CCNL 09/05/2006 art.4 c.1	Incremento fondo art. 31 c.2 ccnl 22.01.2004 ccnl 9.5.2006 (monte salari 2003 = 1.700.174,9)	8.500,87
Art. 8 c.2 CCNL 11.04.2008	Incremento pari allo 0,60% del monte salari 2005	10.676,69
<b>Totale risorse decentrate stabili</b>		<b>238.445,12</b>

#### *Sezione II – Risorse variabili*

Le risorse variabili sono quelle che non hanno carattere di certezza e stabilità e vengono quantificate annualmente dall'Amministrazione. Per l'anno 2014, come si evince dal prospetto di seguito riportato, tra le risorse variabili troviamo solo quelle relative agli incentivi di progettazione e le economie derivanti da anni precedenti:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 31 c.3 CCNL 22/01/2004 (escluso art.32 c.6)	Quote per la progettazione (Art.92, co. 5-6, Dlgs.n.163/2006)	16.588,00
Art. 17 c.5 CCNL 1/04/1999	economie fondo derivanti da anni precedenti	16.806,85
<b>Totale risorse decentrate variabili</b>		<b>33.394,85</b>

### Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L.78/2010, convertito con Legge 122/2010 così come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge 147/2013, **fino al 31 dicembre 2014** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A seguito di quanto disposto dal citato articolo è stato necessario ridurre il fondo 2014 di complessivi €. 25.981,69

Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 9, co. 2 bis, D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010 (1)	Riduzione dovuta all'ammontare complessivo del fondo 2014 che non può essere superiore al fondo 2010	3.509,60
Art. 9, co. 2 bis, D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010 (2)	Riduzione in misura proporzionale al personale in servizio	22.472,09
<b>Totale decurtazione</b>		<b>25.981,69</b>

(1) Questa riduzione è stata effettuata in quanto l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2014, al netto dei compensi non soggetti a riduzione è risultata superiore all'ammontare complessivo delle risorse costituenti il fondo 2010.

(2) In applicazione della citata Legge 122/2010 e della circolare del MEF 12/2011, le voci che compongono il fondo 2014 hanno subito una diminuzione, in quanto dalla comparazione tra la media del personale in servizio nell'anno 2010 e quello in servizio nell'anno 2014, si è verificata una riduzione, come si evidenzia dal seguente prospetto:

anno 2010		anno 2014	
dipendenti in servizio al 1° gennaio	59	dipendenti in servizio al 1° gennaio	52
dipendenti in servizio al 31 dicembre	56	dipendenti in servizio al 31 dicembre (stimato)	52
media aritmetica	57,50	media aritmetica	52,00

La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale ha determinato una variazione da operarsi sul fondo pari a €. 22.472,09.

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il quadro di sintesi delle risorse sottoposte a certificazione risulta essere il seguente:

Descrizione	Importo
Totale risorse stabili	238.445,12
Totale risorse variabili	33.394,85
Decurtazioni di cui alla Sezione III	25.981,69
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>245.858,28</b>

**Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

**MODULO II**

**Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse decentrate di seguito riportate non sono disciplinate dall'ipotesi di accordo in oggetto in quanto previste da specifiche disposizioni normative e contrattuali.

Si precisa che trattandosi di Ente privo di figure dirigenziali le retribuzioni di posizione e quelle di risultato delle "posizioni organizzative" non rientrano nel fondo per la contrattazione integrativa e sono a carico del bilancio.

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 17 comma 2 - lettera b) CCNL 01/04/99	Progressioni orizzontali in godimento	59.685,21
CCNL 22/01/2004, art.33 c.4	Indennità comparto anno	24.107,40
Art. 17 comma 2 lettera d) CCNL 01/04/1999	Indennità di reperibilità	6.250,00
Art. 17 comma 2 lettera d) CCNL 01/04/1999	Indennità di rischio	4.730,00
Art. 17 comma 2 lettera d) CCNL 01/04/1999	Indennità per maneggio valori	350,00
Art. 17 comma 2 lettera d) CCNL 01/04/1999	Maggiorazione per orario notturno, festivo e notturno/festivo	4.147,67
Art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999 e ) CCNL 22/01/2004, art. 36, comma 2	Indennità per particolari responsabilità	900,00
Art. 31 c.3 CCNL 22/01/2004 (escluso art.32 c.6)	Quote per la progettazione (Art.92, co. 5-6, Dlg n.163/2006)	16.588,00
<b>Totale</b>		<b>116.758,28</b>

**Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo**

Sono regolate dall'accordo in oggetto le seguenti voci:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/1999	Compenso per produttività	105.600,00
Art. 17 comma 2 lettera e) CCNL 01/04/1999	Indennità di disagio	13.000,00
Art. 17 comma 2 lettera f) CCNL 01/04/1999 sostituito da CCNL 09/05/06, art. 7, comma 2	Indennità per particolari responsabilità	10.500,00
<b>Totale</b>		<b>129.100,00</b>

### **Sezione III- Destinazioni ancora da regolare**

Non sussistono destinazioni ancora da regolare.

### **Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Tenuto conto dei valori riportati nelle sezioni precedenti, le poste che costituiscono il fondo per la contrattazione integrativa possono essere sintetizzate come segue:

Descrizione	Importo
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione ( sezione I)	116.758,28
Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo(sezione II)	129.100,00
Destinazioni ancora da regolare ( sezione III)	245.858,28
<b>Totale</b>	

### **Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sussistono destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo.

### **Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto del vincolo di carattere generale**

a. *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse e aventi carattere di certezza e stabilità.*

Le risorse stabili, al netto delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, co. 2 bis del D.L.78/2010, ammontano a €.212.463,43.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, maggiorazione per orario festivo/notturno ), ammontano a €. 112.270,28.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;*

Gli incentivi economici sono erogati in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal contratto decentrato integrativo.

In particolare:

- le risorse destinate a remunerare la produttività sono erogate in applicazione di quanto

previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 72/2008 che approva la “*metodologia permanente di valutazione*” del personale dell’Ente e di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 25/2013 che garantisce l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ad una parte limitata del personale.

- I compensi previsti dall’art. 17, co.2, lett.f) di CCNL 1.4.1999 per specifiche responsabilità, affidate al personale che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, vengono erogati nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 10 aprile 2008 e dalla deliberazione n.13/2014 che stabilisce che *eventuali posizioni di specifica responsabilità potranno essere riconosciute nel numero massimo di una per struttura organizzativa dell’Ente (settore), ad eccezione del servizio di polizia locale, nel quale potranno essere attribuite non più di due in considerazione dell’assenza del vice comandante,*
- I compensi previsti dall’art. 17, co.2, lett.i) del CCNL 1.4.1999, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’ipotesi di contratto in oggetto, vengono riconosciuti al personale in possesso di entrambe le qualifiche di ufficiale di stato civile e di anagrafe nella misura massima prevista dalla norma. Nel caso in cui, invece, il dipendente è in possesso di una sola delle qualifiche, il compenso viene ridotto del 50% .

c. *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa*

Per l’anno 2014 non è prevista l’effettuazioni di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21 del D.L.78/2010.

### MODULO III

#### Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente

Si riporta di seguito l’andamento registrato dal Fondo per le risorse decentrate negli ultimi due anni:

Descrizione	anno 2013	anno 2014
Risorse stabili	238.445,12	238.445,12
Risorse variabili	64.111,38	33.394,85
Decurtazioni del fondo (art. 9, co. 2 bis, D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010)	17.810,02	25.981,69
<b>totale fondo risorse decentrate</b>	<b>284.746,48</b>	<b>245.858,28</b>
<i>di cui non soggette a riduzione a detrarre</i>	64.111,38	33.394,85

### MODULO IV

#### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

***Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica degli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione***

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate previste dall'ipotesi di accordo e i relativi oneri riflessi sono allocate in capitoli PEG appositamente istituiti nel Titolo I della spesa agli interventi 01 "personale" e 07 "imposte e tasse" riferiti ai singoli servizi comunali.

Il software gestionale del personale e quello della contabilità finanziaria utilizzati dall'Ente sono strutturati in modo da consentire un monitoraggio costante dei singoli istituti contrattuali al fine di evitare sforamenti dei vincoli finanziari sia per quanto riguarda il fondo complessivo che i singoli istituti contrattuali.

***Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa della spesa del fondo dell'anno precedente venga rispettato.***

Tenuto conto delle somme non soggette ai limiti di cui all'art. 9, co.2 bis, del D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010, il limite di spesa del Fondo 2010 risulta rispettato.

***Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo***

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate previste dall'ipotesi di accordo e i relativi oneri riflessi sono iscritte nel bilancio di previsione 2014 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 27 settembre 2014 esecutiva ai sensi di legge. Nello specifico in generale le voci del Fondo sono finanziate con fondi ordinari di bilancio ad eccezione di quelle relative ad attività e prestazioni previste da specifiche disposizioni di legge che trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare per le stesse prestazioni.

Avigliano, 13 novembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*dott.ssa Rosa Pace*